



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

[www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it) - pec: [casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 9
TITOLO SCHEDA	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
NUMERO REVISIONE	4
DATA REVISIONE	27/12/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. ( Tel. - Mail )	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>
RESPONS. ATTO FINALE ( Tel. –Mail )	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Per strutture ricettive alberghiere, si intendono gli alberghi e le residenze turisticoalberghiere.</p> <p>Sono alberghi o hotel le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperta al pubblico che, ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, fornisce alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. La capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale.</p> <p>Sono residenze turistico-alberghiere e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite. La capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale.</p> <p>L'autorizzazione all'esercizio dell'attività abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.</p> <p>La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è invece soggetta alla presentazione del Modello A1 tramite il portale regionale SUAPER. Il modello A1 che sostituisce la precedente autorizzazione sanitaria, è una comunicazione dell'operatore del settore alimentare attestante il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all'attività svolta.</p> <p>I periodi di apertura delle strutture alberghiere sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un</p>

periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare. Il titolare o il gestore della struttura deve comunicare i periodi di apertura e chiusura al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi alla Provincia. Eventuali aperture straordinarie e chiusure nei periodi di apertura già comunicati, devono essere preventivamente comunicati al Comune e Provincia.

### **Classificazione**

Le strutture alberghiere e le loro dipendenze sono classificate in base alla tipologia e vengono contrassegnate con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:

- a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso;
- b) residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle.

L'attribuzione del livello di classificazione è effettuata dal Comune sulla base di quanto stabilito dalla Delibera regionale n. 916/2007 a seguito della richiesta di autorizzazione e si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura.

Deve essere esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione conforme ai modelli regionali approvati (Determina del Responsabile del Servizio Turismo n. 14994 del 14 novembre 2007), da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate

### **ULTERIORI ADEMPIMENTI PRIMA DELL'APERTURA**

Il titolare/legale rappresentante, prima dell'apertura dell'esercizio al pubblico, deve procedere alla registrazione della nuova struttura ricettiva nell'anagrafica della Provincia di Reggio Emilia. In tale occasione il titolare deve compilare il Modulo "Apertura nuova struttura" con il quale dichiara anche i prezzi che intende applicare nella struttura ricettiva. **Per la registrazione nell'anagrafica e la dichiarazione dei prezzi si consiglia di prendere appuntamento con l'ufficio provinciale Strutture ricettive e Professioni turistiche.** I prezzi comunicati alla Provincia dovranno essere esposti in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il prezzo dei servizi di pernottamento dovrà essere riportato anche su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite. (Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 s.m.i., art. 32 e 33). Per la compilazione della tabella e del cartellino prezzi il Titolare dovrà utilizzare i moduli predisposti dalla Provincia.

### **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

#### **Prezzi**

Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare comunica alla Provincia i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo e provvede ad esporre tali prezzi nella struttura con le modalità sopra indicate. La comunicazione dei prezzi va effettuata ogni anno anche in caso non vi sia variazione. Nel caso non venga effettuata tale comunicazione, dovranno essere applicati i prezzi dell'anno precedente e il titolare potrà essere sanzionato (L.R.16/2004, art. 38 s.m.i.). I prezzi sono liberamente determinati dagli operatori (Legge 25 agosto 1991, n. 284).

#### **Statistica**

Il titolare è tenuto a comunicare, mensilmente, alla Provincia, i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT e comunicate dall'Ufficio Turismo della Provincia di Reggio Emilia all'atto della registrazione della nuova struttura nell'anagrafica provinciale

#### **Subingresso:**

In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso

	dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, è sufficiente trasmettere al comune la Scia e l'attività può essere esercitata senza soluzione di continuità immediatamente dopo la presentazione della segnalazione.
NORMATIVA	<p>D.lg.s 23 maggio 2011 n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;</p> <p>L.R. 16/04 Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità;</p> <p>L.R. 12 febbraio 2010 n. 4 s.m.i.- Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010;</p> <p>D.LGS. 59/10 s.m.i. (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);</p> <p>D.L. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);</p> <p>D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);</p> <p>D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);</p> <p>Legge regionale n. 40 del 23 dicembre 2002 ;</p> <p>Legge regionale n. 7 del 4 marzo 1998 ,</p> <p>Legge regionale n. 28 del 9 aprile 1990;</p> <p>Delibera della Giunta regionale n.1652 del 18 novembre 2013</p> <p>Delibera della Giunta regionale n.1565 del 4 novembre 2013</p> <p>Delibera della Giunta regionale n.1515 del 23 ottobre 2012</p> <p>Determina dirigenziale n.14550 del 15 dicembre 2010</p> <p>Determina dirigenziale n.10585 del 20 ottobre 2009</p> <p>Delibera della Giunta regionale n.1301 del 14 settembre 2009</p> <p>Delibera della Giunta regionale n.1017 del 20 luglio 2009</p> <p>Circolare prot. PG/08/76429 del 20 marzo 2008</p> <p>Circolare prot. PG/08/35195 del 5 febbraio 2008</p> <p>Circolare prot. PG/07/307480 del 3 dicembre 2007</p> <p>Circolare esplicativa della delibera di Giunta regionale n.916/07</p> <p>Determina dirigenziale n.14994 del 14 novembre 2007</p> <p>Delibera della Giunta regionale n.916 del 25 giugno 2007</p> <p>Circolare prot. n. 5105 del 22 febbraio 2005</p> <p>Circolare prot. n.4787 del 17 febbraio 2005</p> <p>D.P.R. 151/2011, punto 66</p>
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento</li> <li>- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio</li> <li>- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.</li> <li>- Essere in possesso di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti</li> <li>- Certificato di prevenzione incendi per strutture con posti letto superiori a 25.</li> </ul> <p>La gestione dell'attività e di singoli servizi può essere effettuata anche tramite rappresentanti, purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività</p> <p>I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità, devono rispettare le vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 916/2007</p> <p>In caso di subingresso occorre l'atto di compravendita o affittanza d'azienda redatto dal notaio.</p>

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Nuovo rilascio: richiesta di autorizzazione, richiesta di classificazione alberghiera  Documentazione relativa al rilascio di certificato di prevenzioni incendi per strutture con più di 25 posti letto;  Per subingresso: Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ad efficacia immediata</p> <p>In entrambi i casi occorre presentare contestualmente l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti morali e del rispetto dei requisiti relativi ai locali ove si svolge l'attività.</p> <p>Le pratiche sono da inviare telematicamente tramite il portale <a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a></p> <p>Modello A1 da presentare tramite il portale regionale SUAPER, solo se prevista la somministrazione di alimenti e bevande.</p>
COSTO	<p>Nuovo rilascio: n. 2 marche marche da bollo da € 16,00  Subingresso: nessuno</p>
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	<p>Nuov rilascio: 60 gg  Inizio immediato dell'attività</p>
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio  Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento  Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00  Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30  Sede: Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).  Tel.: 0522 998513  e-mail: <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della <a href="#">legge 9 agosto 2013, n. 98</a>, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i, rivolgendosi (<b>entro 20 giorni dalla scadenza dei termini</b>) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	<a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a>
POTERE SOSTITUTIVO ( Art. 2 L. 241/90 )	<p>Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511;  mail: <a href="mailto:urp@comune.casalgrande.re.it">urp@comune.casalgrande.re.it</a></p>